



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Maria Gabriella Mariani	PRESIDENTE
Dott. Michele Milani	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Federico Grillo Pasquarelli	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **844 /2014** R.G.L.

promossa da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in corso Stati Uniti n. 45.

APPELLANTE e APPELLATO IN VIA INCIDENTALI
CONTRO



, tutti rappresentati e difesi in



forza di procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dagli avv.ti Pierfrancesco Coffano del foro di Torino, Claudio Tani e Ilaria Tani del foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Coffano in Torino corso Tassoni n. 30.

APPELLATI e APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE

E

APPELLATA CONTUMACE

E NEI CONFRONTI DI

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE - INPS, - corrente in Roma in persona del suo

presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franca

Borla in forza di procura generale ad lites del 23.12.2011 a rogito

dott. Paolo Castellini notaio in Roma, elettivamente domiciliato

in Torino via Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale

Distrettuale dell'Istituto.

APPELLATO

Oggetto: altre ipotesi

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 2.9.2014

Per gli appellati [REDACTED]:

come da memoria difensiva con appello incidentale depositata in

data 10.4.2015

Per l'appellato Inps:



come da memoria difensiva depositata in data 9.4.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5.12.2013 avanti al tribunale di Torino, la ██████████ ed altri ██████████ citavano in giudizio il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e l'INPS ed esponevano quanto segue:

- erano viceprocuratori onorari, operavano presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e svolgevano le funzioni previste dall'art.72 del R.D. 30.1.1941 n.12 e successive integrazioni;
- erano stati nominati con provvedimenti risalenti nel tempo, e nonostante fosse prevista una durata triennale della funzione e una sola conferma, mediante provvedimenti di proroga, svolgevano di fatto il loro incarico da oltre un decennio;
- percepivano il compenso previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis D.lgs. 28.7.1989 n.273 e non erano iscritti ad alcuna cassa di previdenza;
- avevano presentato domanda all'Inps e al Ministero della Giustizia per ottenere l'iscrizione alla Gestione separata ex art.2, comma 26 L.335/95 ma non avevano ricevuto alcuna risposta, neppure a seguito dell'esperimento dei rimedi in via amministrativa.

Sulla base di tali premesse, deducendo che la loro attività era riconducibile ai rapporti 'parasubordinati' di collaborazione coordinata e continuativa e che i compensi percepiti, come da



risoluzione delle Agenzie delle Entrate, costituivano “reddito assimilato a quello di lavoro dipendente”, deducevano il loro diritto all’iscrizione presso la Gestione Separata ex art.2, comma 26, L.335/95 ed ai relativi versamenti contributivi e chiedevano in via conclusiva la condanna dell’Inps ad iscriverli in detta Gestione e del Ministero a corrispondere il contributo previdenziale dovuto per legge.

L’INPS, costituendosi ritualmente in giudizio, sulla scorta della Circ. n.19 del 12.9.1996 del Ministero della Giustizia, negava il diritto dei ricorrenti all’iscrizione presso la Gestione Separata, osservando che i compensi dei vice procuratori onorari, così come quelli dei giudici di pace, pur essendo assimilabili a quelli di lavoro dipendente, non rientravano nelle ipotesi di cui all’art.50, comma 1, lett. c-bis (tra i quali è contemplato il rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione), ma nella diversa ipotesi di cui all’art.50, comma 1, lett. f), così come era stato previsto per i giudici di pace dall’art.2, comma 36 L.350/03.

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, costituendosi tardivamente in giudizio, negava che l’attività svolta dai ricorrenti fosse riconducibile al rapporto subordinato “con modalità assimilabili a quelle del lavoratore coordinato e continuativo” e chiedeva la reiezione delle domande.

Con sentenza 7.7 – 15.7.2014, in accoglimento delle domande, il tribunale condannava l’INPS ad iscrivere i ricorrenti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26 L.335/95 dal 17.4.2013 e



condannava il Ministero a corrispondere il contributo previdenziale dovuto nella misura di legge, compensando interamente le spese di giudizio.

Avverso detta sentenza, non notificata, con ricorso depositato in data 2.9.2014 ha interposto appello il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA chiedendone la riforma con reiezione delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto che, "nell'ipotesi di accoglimento dell'appello del Ministero, la sentenza venga riformata come richiesto dall'appellante".

Gli appellati, già ricorrenti in primo grado (ad eccezione di [REDACTED] a che è rimasta contumace), costituendosi in giudizio, hanno chiesto in via preliminare il rinvio alla Corte di Giustizia ex art.234 Trattato CE (ora art.267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) "per la pronuncia di interpretazione pregiudiziale delle norme di diritto dell'Unione Europea che il giudice è chiamato ad applicare"; in via di appello incidentale, nel merito, hanno chiesto la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto all'iscrizione presso la Gestione Separata dal 17.4.2013 e non invece dalla nomina ,o, quantomeno, nei limiti della prescrizione; in via subordinata hanno chiesto in ogni caso la reiezione dell'appello. All'udienza del 22.4.2015, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto le ragioni dei



ricorrenti con le seguenti argomentazioni:

- sussiste il diritto dei ricorrenti all'iscrizione presso la Gestione Separata ex art.2, comma 26 L.335/95, in quanto la loro posizione deve essere assimilata ai soggetti che svolgono attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- infatti i VPO sono coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica e collaborano con loro, con rapporto unitario e continuativo e retribuzione prestabilita;
- l'assenza di apposita previsione normativa non è decisiva, posto che lo stesso Inps riconosce che “ad ogni attività lavorativa, svolta sia in forma subordinata che autonoma, debba corrispondere la necessaria copertura contributiva”;
- neppure rileva la non riconducibilità dei rapporti dei VPO ai contratti a progetto di cui all'art.61 D.Lgs. 276/03, norma che all'epoca non esisteva;
- l'iscrizione va accolta con decorrenza 17.4.2013 (data di presentazione del ricorso inviato al Comitato provinciale in via telematica da considerare come domanda amministrativa), non potendosi applicare il principio dell'automatismo delle prestazioni.

Con unico articolato motivo di impugnativa il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA sottopone a censura la sentenza di primo grado rilevando:



- che sulla base delle fonti di rango costituzionale e legislativo primario che disciplinano e configurano la figura e le funzioni dei vice procuratori onorari non è consentita l'assimilazione, operata dal primo giudice, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- che infatti rispetto al pubblico dipendente (e per quanto rileva ai magistrati di carriera), i funzionari onorari si differenziano per le modalità di nomina, per l'inserimento funzionale e non strutturale nell'apparato della pubblica amministrazione, per le modalità del compenso che nel caso del pubblico dipendente attiene al rapporto sinallagmatico mentre per il funzionario onorario ha carattere indennitario;
- l'accostamento al rapporto di lavoro parasubordinato deve escludersi anche per altro verso, posto che, a seguito delle deleghe conferite dal Procuratore della Repubblica, si determina un rapporto di immedesimazione organica del vice procuratore onorario con la pubblica amministrazione che esclude quindi la possibilità di ravvisare un rapporto di collaborazione.

Come si è accennato in premessa, i VPO appellati, costituendosi in giudizio, chiedono in via preliminare il rinvio alla Corte di Giustizia ex art.234 Trattato CE (ora art.267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) “per la pronuncia di interpretazione pregiudiziale delle norme di diritto dell'Unione europea che il giudice è chiamato ad applicare”.



Le questioni da sottoporre alla Corte di Giustizia vengono riportate nella comparsa in appello come segue:

“A) se il diritto nell’Unione consente agli Stati membri di escludere i giudici onorari dalla nozione di lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE, undicesimo e sedicesimo considerando, e dall’accordo quadro UNICE – CEEP e CES clausole n.2 e n.4 come modificata dalla direttiva 98/23/CE, ovvero se la loro esclusione non sia arbitraria;

B) se la differenza di trattamento tra giudici ordinari e giudici onorari, retribuiti a giorni e ore di presenza, ma in base a compensi prefissati con cadenza periodica mensile, con orario di lavoro prefissato nell’atto di nomina, sia giustificata da ragioni obiettive;

C) se la normativa italiana, come quella oggetto del giudizio in esame, avvalorata dalla prassi che autorizza il rinnovo reiterato di nomine a tempo determinato *sine die* per rimediare – massicciamente – alla cronica carenza di magistrati ordinari, in mancanza dell’espletamento di procedure concorsuali, soltanto per ragioni economiche, e senza la minima certezza sul tempo in cui tali procedure saranno espletate e quindi senza criteri minimi obiettivi e trasparenti, che consentano di accertare quanto ciò corrisponda ad un’esigenza effettiva e reale, ovvero se si realizzi un ricorso abusivo alla successione di rapporti a tempo determinato, non giustificata da ragioni obiettive e in contrasto con il principio di causalità oggettiva e perciò in contrasto, sotto tale profilo, anche con la direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999



dall'accordo quadro UNICE, CEEP e CES clausola 1, Lett. b; clausola 2, punto 1 e 5 lettera a)”.
Tali istanze sono state successivamente integrate all'udienza di discussione avanti a questa corte, ove la difesa degli appellati ha allegato a verbale la seguente ulteriore questione di interpretazione pregiudiziale:

Tali istanze sono state successivamente integrate all'udienza di discussione avanti a questa corte, ove la difesa degli appellati ha allegato a verbale la seguente ulteriore questione di interpretazione pregiudiziale:

“poiché spetta al diritto nazionale determinare se i giudici devono essere considerati *“lavoratori”* secondo l'accordo quadro (clausola 2 punto 1 all. alla direttive CE 97/81) e, tenuto conto dell'indipendenza sostanziale di cui godono anche i giudici onorari, si chiede alla Corte di Giustizia, in via di interpretazione pregiudiziale, se ostano con il diritto dell'Unione europea, le norme dell'ordinamento italiano per quanto riguarda i giudici onorari (VPO e GOT) negando ogni tutela sociale e previdenziale (maternità, malattia, invalidità, anzianità, vecchiaia) a fronte di una reiterazione senza soluzione di continuità di contratti a termine legittimi”.

Tali conclusioni , sorrette da ampie argomentazioni nella parte ‘in diritto’ dell'atto, non possono essere prese in considerazione in quanto appaiono estranee all'oggetto di questo giudizio.

In primo luogo le citate fonti europee, e segnatamente la Direttiva 97/81 relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale, e la Direttiva 1999/70 relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, riguardano inequivocabilmente rapporti di lavoro di natura subordinata. E parallelamente anche i quesiti proposti dai VPO appellati, nell'invocare le citate fonti



europea, non possono che riferirsi a tale tipologia di rapporto.

Il ripetuto riferimento da parte della difesa dei VPO ai ‘lavoratori’, quale categoria generica e generale che potrebbe includere, in ipotesi, anche gli odierni appellati, appare sostanzialmente fuorviante.

Infatti per un verso le fonti europee e la Corte di Giustizia in sede interpretativa hanno sempre demandato alla normativa interna degli Stati membri il compito di definire i termini utilizzati dai citati Accordi Quadro, ivi compresa evidentemente, l’espressione ‘lavoratori’ di cui si discute. Per altro verso la stessa sentenza 1.3.2012 (in causa C-393/10) dalla quale la difesa dei VPO riterrebbe di trarre elementi a sostegno della tesi circa la necessità della copertura previdenziale pretesa, esclude la sottoposizione ai principi dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale quando “la natura del rapporto di lavoro di cui trattasi sia sostanzialmente diversa da quella che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori”.

Ed è proprio tale evenienza che ricorre nel caso in esame.

Infatti il ricorso introduttivo del presente giudizio ha inequivocabilmente ed esclusivamente ricondotto le prestazioni dei vice procuratori onorari ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e sulla base di tale premessa ha rivendicato, ai fini previdenziali, l’iscrizione alla Gestione separata ai sensi dell’art.2, comma 26 L.335/95.

E’ superfluo rilevare che, secondo l’ordinamento interno, il citato



rapporto (comunemente siglato come co.co.co.) si differenzia nettamente dal rapporto di lavoro subordinato, in quanto rientra nell'ampia categoria dei rapporti di lavoro autonomo, con prestazione resa in assenza di vincolo gerarchico con il datore di lavoro.

Quindi, in sostanza, il rinvio pregiudiziale richiesto con l'atto di appello non è rilevante nel presente giudizio, in quanto si riferisce a fonti normative, indirizzi giurisprudenziali e tipologie di rapporto differenti da quelli prospettati fin dal ricorso introduttivo

Venendo quindi ad esaminare nel merito i profili di doglianza prospettati dal Ministero, si perviene ad una valutazione di fondatezza dell'appello.

A parere della corte, la base di partenza ineludibile per valutare la pretesa prospettata con il ricorso introduttivo, è la verifica, sul piano normativo e giurisprudenziale, circa la natura dell'attività resa dagli odierni appellati e del loro rapporto con l'amministrazione.

Le pronunce di legittimità che hanno esaminato, sulla base della disciplina normativa sviluppatasi nel corso degli anni, la figura dei funzionari onorari svolgenti funzioni giurisdizionali, hanno delineato, con orientamento unanime, alcuni principi che possono essere sintetizzati come segue:

- l'attività svolta da detti funzionari è riconducibile ad un servizio onorario, con esclusione dei caratteri di professionalità, carriera del rapporto di lavoro (pubblico e



privato);

- i funzionari onorari svolgono il servizio gratuitamente, oppure con la corresponsione di un compenso che non ha funzione corrispettiva o remunerativa/sinallagmatica, ma ha natura indennitaria e di rimborso spese;
- i funzionari onorari sono inseriti funzionalmente e non strutturalmente nella pubblica amministrazione, per cui non è ravvisabile un rapporto di ‘collaborazione’ con l’ente destinatario del servizio (quanto ai profili normativi cfr. art.34, 2° co. , art. 42 ter e sgg. R.D. 12/41, art.4 D.Lgs. 273/89; quanto agli interventi giurisprudenziali cfr. Cass. sez un. 9.11.1998 n.11272; sez. lav. 15.1.1996 n.285; sez.I 23.11.1992 n.12509).

La difesa dei VPO, pur non negando l’astratta configurazione giuridica, osserva che in concreto e nel corso del tempo la loro attività è mutata rispetto allo schema normativo, tanto è vero che quello che era previsto come incarico temporaneo, è divenuto di fatto un’occupazione ‘stabile’, svolta da oltre un decennio.

Tale argomentazione, seppure dotata di riscontri sul piano fattuale (e valorizzata dal primo giudice), non è idonea ad incidere sul piano giuridico.

Infatti la valutazione del concreto atteggiarsi del rapporto potrebbe assumere rilevanza (quantomeno sul piano dell’interpretazione estensiva e/o analogica) qualora l’attività sotto esame fosse priva di ogni disciplina e regolamentazione.

Così non è, posto che come è stato delineato, la figura del vice



procuratore onorario (come quello degli altri funzionari operanti in ambito giurisdizionale) è compiutamente regolamentata sotto il profilo della nomina, delle funzioni, del compenso ecc...

Gli elementi inerenti la ‘trasformazione’ avvenuta nel corso del tempo dell’attività in oggetto dovrebbe indurre ad una riconsiderazione a livello legislativo (anche con riferimento ad eventuali profili di tutela previdenziale), ma si tratta evidentemente di un auspicio ‘de iure condendo’, privo di ogni impatto rispetto alla pretesa qui azionata.

Per altro verso si deve evidenziare la fragilità dell’argomento utilizzato dalla difesa degli appellati per ricondurre la loro attività alla figura della collaborazione coordinata e continuativa, individuando gli elementi di tale tipologia di rapporto nel fatto di collaborare con i procuratori della Repubblica e di essere coordinati dai medesimi.

Tale costruzione non può essere condivisa, in quanto, come ha osservato l’amministrazione, l’elemento ‘qualificato’ della collaborazione e quindi la fattispecie della parasubordinazione non è ravvisabile nel *“rapporto che lega il titolare di un organo all’ente al quale perviene, perché il titolare dell’organo non è esterno ad esso, ma si identifica funzionalmente con l’ente medesimo ed agisce per esso”* (Cass. sez. un. 2033/85; 11272/98).

In particolare, sulla base della delega del Procuratore della Repubblica, al VPO viene conferita la titolarità funzionale di rappresentante della pubblica accusa tale da determinare un



rapporto di immedesimazione organica e non un rapporto di collaborazione con l'amministrazione.

L'esclusione della tesi circa la riconduzione dei VPO alla figura dei collaboratori coordinati e continuativi rende priva di base giuridica e quindi infondata la pretesa diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nella gestione separata ex art.2, comma 26 L.335/95.

Tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione per vari soggetti, fra i quali sono indicati i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi.

Occorre dare atto (ma il dato è pacifico e risulta evidenziato anche in sede di ricorso introduttivo - pag.7) che se inizialmente i co.co.co, dal punto di vista fiscale/reddituale, erano accostati ai lavoratori autonomi, dopo le modifiche e riformulazioni del testo unico delle imposte sui redditi risultano ora 'assimilati' al lavoro dipendente.

Quindi il rinvio dell'art.2, comma 26 L.335/95 deve ora intendersi riferito all'art.50 lett. c-bis D.P.R. 917/86 che comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi "percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati con retribuzione periodica prestabilita".



Il citato assetto di carattere fiscale/reddituale non incide sulle argomentazioni fin qui esposte, nonostante la difesa dei VPO, anche con riferimento al profilo ora indicato, tenti di trarre elementi a sostegno della tesi della copertura previdenziale nell'ambito della gestione separata.

Infatti la posizione dei VPO potrebbe rientrare in quelle delineate nella lettera c-bis dell'art.50 solo se fosse positivamente accertata la produzione di un reddito derivante da un rapporto di collaborazione, ma tale presupposto è escluso sulla base di quanto è stata finora esposto.

Per altro verso non vi è connessione necessaria fra l'assimilabilità ai redditi di lavoro dipendente e la copertura previdenziale.

Infatti l'art.50 del Tuir (titolato appunto "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"), comprende, tra l'altro, (alla lettera f)) anche il riferimento ai "compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza", e cioè categorie che, come i VPO, sono esclusi dalla copertura previdenziale obbligatoria.

In definitiva, per le considerazioni esposte, assorbite le altre questioni proposte, in accoglimento dell'appello principale, devono essere respinte le domande proposte con il ricorso introduttivo.

La novità delle questioni trattate comporta la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi con riferimento a tutti i rapporti di causa.



P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello principale,
respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 22.4.2015

IL CONSIGLIERE Est.

Dott. Michele MILANI

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI

